



Provincia di Modena

Il Collegio dei Revisori

Verbale n. 30 del 22/09/2025

Oggetto: PARERE COSTITUZIONE FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2025

Il giorno 22 del mese di settembre 2025, presso l'ufficio del Presidente Dott. Giacomo Ballo, in Modena (MO), via Emilia Ovest n. 101, si è riunito il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone dei signori dott. Tiziano Cericola e dott. Gregorio Mastrantonio.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione trasmessa in data 17 settembre 2025 dal Direttore Area Amministrativa e Dirigente Servizio Personale e Sistemi informativi e Telematica dott. Raffaele Guizzardi, relativa alla costituzione del fondo del personale NON dirigente per la verifica del fondo con i vincoli del bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge come da proposta di determina.

L'Organo di Revisione ha proceduto al controllo sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività.

In merito alla costituzione economica del fondo delle "risorse decentrate" per l'anno 2025 per il personale non dirigente il Collegio dei Revisori ha preso in esame tutti i documenti forniti ed in particolare rileva che nella determinazione dirigenziale relativa alla costituzione del fondo è indicato tra l'altro quanto segue:

"In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni locali del triennio 2019/2021.

L'art. 79 del CCNL 16/11/2022 contiene conferma di quanto già previsto dal CCNL 21/5/2018 rispetto al fatto che la parte stabile del fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;*
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;*
- dalle risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*

Preso atto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate

dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, pari ad euro 1.133.917,00 che devono essere ridotte a seguito del trasferimento di funzioni e di personale all'agenzia regionale per il lavoro che si è ultimata nell'anno 2018.

Le risorse di cui al precedente periodo confluivano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il CCNL 21/5/2018 all'art. 67 comma 1 prevede che le risorse sopra individuate debbano essere decurtate degli importi che gli enti hanno destinato, al medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 67 c. 2 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2018 si quantifica in euro 7.700,00 l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali. Si dà atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetta ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 22 del D.LGS. 75/2017.

Preso atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluiscce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time del personale dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione,
che con riferimento all'anno 2025 per la Provincia di Modena è pari ad € 75.799,97 come da allegato alla presente;
- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) la quota relativa al personale in servizio al 31.12.2018 è pari ad euro 18.336,50 corrispondente a euro 84,50 per unità (n. 217 dipendenti).
- ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018, come confermato dall'art. 79 c. 1 lett. a) del CCNL 16/11/2022 viene incrementato di euro 9.859,72 il valore riferito alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2023 che pertanto da euro 5.127,95 diviene di euro 14.987,67.
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022 ed in attuazione del comma 604 della L.234/2021 vengono destinate alla parte variabile del fondo delle risorse decentrate, risorse pari all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 che ammonta ad euro 6.588.166,00 che su base annua ammonta complessivamente ad euro 14.493,97 che suddiviso proporzionalmente tra fondo del comparto e fondo delle posizioni organizzative è suddiviso rispettivamente in euro 12.993,91 e in euro 1.500,06.
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16/11/2022 in relazione ai cd. differenziali di sviluppo a seguito degli incrementi contrattuali differenziati in relazione alle posizioni economiche successive alla prima con riferimento a quanto acquisito al 1° gennaio 2021 pari ad euro 13.385,45.

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre

2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità 2015, si è preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alle cessazioni. Per la costituzione del fondo 2017 viceversa per la parte fissa del fondo ammonta per le considerazioni sopra avanzate a quanto previsto nell'anno 2016.

L'importo unico consolidato per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 dovrà essere decurtato degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri per il trattamento economico del personale trasferito e pertanto per quota parte relativamente all'anno 2018 in relazione al fatto che il trasferimento del personale a tempo determinato ha avuto luogo in data 1 marzo 2018 e il personale a tempo indeterminato si è realizzato in data 1 giugno 2018 e per l'importo relativo ad un intero anno con riferimento all'annualità 2019.

L'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 afferma poi come il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

A seguito dell'emanazione del DM 11/1/2022 diviene efficace la previsione di cui all'art. 33 c. 1 bis del D.L.34/2019 per effetto del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31

dicembre 2018. Considerato che per l'anno 2024 la previsione di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, considerando in via previsionale le assunzioni di personale previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2024/2026 della Provincia di Modena, risulta applicabile al momento l'incremento di euro 18.349,11, rilevandosi incrementi di personale

rispetto all'anno 2018 di n. 4,82 unità di personale che costituisce incremento al limite del fondo, ma atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il

vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge.

La Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato quali voci del fondo non erano soggette a vincolo di riduzione, prendendo anche in considerazione anche i risparmi sui

compensi per lavoro straordinario dell'anno precedente (art. 15 comma 1 lettera m del CCNL 1/4/99) specificando l'esatto procedimento.

Con nota prot. n. 257831 del 18/12/2018 indirizzata alla Regione Lombardia – Giunta, il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha confermato con riguardo alle deroghe rispetto ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 i contenuti della Circolare 21/2013 sopra richiamata.

Con atto del Presidente n. 37 del 30/04/2024 è stata autorizzata, nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 (ora art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa).

Con il medesimo atto del Presidente in deroga ai limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 è stato previsto:

1. Applicazione risparmi minor ricorso allo straordinario art. 79 comma 2, lett. b) CCNL 16.11.2022, come confermato dall'ultimo CCNL, dove a consuntivo la rideterminazione delle risorse integrative variabili possono essere destinate le risorse derivanti dal minor ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. Le economie realizzate sull'utilizzo dello straordinario, devono essere in questo caso accertate a consuntivo e confluire nelle risorse di cui sopra con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, limitatamente alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, e che dall'anno 2016 tale budget complessivo è decurtato delle somme spese per l'anno 2015 per le funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna. degli anni precedenti.

2. Applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018, come confermato dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022. In particolare si evidenziano le particolari forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dagli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016 dai compensi professionale del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D. Lgs. 75/2017 (tale deroga opera per le attività prestate dal 1/1/2018 riferiti agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018 e conseguentemente anche agli analoghi incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023).

3. Risorse non a carico del bilancio dell'ente in quanto derivanti da servizi resi a terzi, in caso di nuovi servizi (art. 43 L.449/97).

4. La quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 c. 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 (piani di razionalizzazione) che per l'anno 2024 non presenta alcun risparmio. Si evidenzia inoltre che a seguito del trasferimento a regime del personale dei Centri per l'impiego dal 1/6/2018 il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 viene ridotto in relazione a quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria nota prot. n. 169507 del 20/6/2019 indirizzata all'Upi.

Con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 con riguardo alle linee di indirizzo relative alla costituzione del fondo della Dirigenza viene richiamato quanto definito dal precedente atto n. 128 del 30/8/2021 per effetto del quale viene ridotto il limite in relazione alle risorse variabili e conseguentemente incrementato il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 relativo al fondo per le posizioni organizzative per euro 6.964 oltre a euro 6.000 definito in sede di Contrattazione integrativa dal fondo del trattamento accessorio del Comparto.

Con la medesima nota viene affermato che l'incremento previsto con decorrenza 31/12/2018 nella misura di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 2016/2018 è applicabile anche con riferimento

ai dipendenti della Provincia che successivamente a tale data sono stati trasferiti ai sensi della legge 56/2014 e delle leggi regionali applicative.

Con atto del Presidente n. 112 del 15/9/2025 “Linee guida per la costituzione del fondo di cui all’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del 16/11/2022 – ANNO 2025” sono state impartite le seguenti direttive:

- 1) *Applicazione dell’art. 14 c. 1 bis del DL. 25/2025 con destinazione di euro 52.100,00 per l’anno 2025 ed euro 126.400,00 per l’anno 2026; somme non soggette al limite di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017;*
- 2) *Riduzione delle risorse variabili soggette a limite (art. 67 c. 4 del CCNL 21/5/2018) per un importo di euro 10.000,00 per l’anno 2025 e di euro 41.023,17 per l’anno 2026;*
- 3) *Incremento del fondo per le elevate qualificazioni di euro 10.000,00 per l’anno 2025 e di euro 41.023,17 per l’anno 2026*

Si evidenzia altresì che l’incremento del fondo sopra citato ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del D.L. 135/2018 è da considerarsi in deroga ai limiti di cui all’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017.

Rilevato che nella stessa determinazione di costituzione del fondo per l’anno 2024 sopra richiamata è indicato tra l’altro quanto segue:

- 1) *di costituire il fondo ai sensi dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all’utilizzo secondo quanto previsto dall’art. 79 del medesimo CCNL;*
- 2) *di definire che complessivamente le risorse che rilevano ai fini dei limiti di cui all’art. 23 c. 2 del decreto legislativo 75/2017 sono le seguenti:
 - art. 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 indicate dall’art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004 come certificate dal Collegio dei revisori per l’anno 2025 al netto della decurtazione per il fondo delle posizioni organizzative ammonta ad euro 946.676,02;
 - art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018 relativo alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell’anno 2024 unitamente alle cessazioni degli anni precedenti pari ad euro 14.987,67;
 - art. 79 c. 1 lett. c del CCNL 16/11/2022 risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale per euro 18.349,11
 - art. 67 c. 4 del CCNL 21/5/2018 (risorse variabili) per euro 51.023,17
 - per un totale di euro 844.362,27 (al netto delle risorse che in Contrattazione integrativa sono state destinate al fondo per le elevate qualificazioni);*
- 2) *di dare atto che il limite stabilito dall’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 come richiamato dall’art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 per l’anno 2025 al netto del fondo per le posizioni organizzative e al netto delle risorse che non incidono su detto limite ammonta ad euro 844.362,17;*
- 3) *di dare atto che il limite sopra previsto comprensivo del fondo per le posizioni organizzative ammonta ad euro 1.048.554,43 in quanto il fondo per le posizioni organizzative ammontava per l’anno 2019 ad euro 181.228,16 e per effetto di quanto disposto con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 tale fondo viene incrementato di euro 6.964,00 con conseguente riduzione del limite del fondo della Dirigenza, e che pertanto diviene pari ad euro 188.192,16, per effetto di quanto definito in sede di contrattazione integrativa ammontava ad euro 194.192,16 e per effetto dell’atto in*

esame ammonta ad euro 204.192,16 (oltre ad euro 1.500,06 che non rilevano ai fini dei limiti);

4) di prendere atto che per effetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lettera u) del CCNL 16/11/2022 in sede di contrattazione decentrata integrativa potranno essere destinate ulteriori risorse al fondo per le posizioni organizzative con riduzione di uguale importo del fondo di cui all'art. 79 del medesimo CCNL;

5) di riepilogare che le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono stabilite complessivamente in euro 998.776,02 determinate come segue:

- Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018) pari ad euro 1.133.917,00

- Quota pari ad euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018), per un importo di euro 32.115,00

- Differenziali posizioni di sviluppo (art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018) pari ad euro 7.700,00

- Ria e assegni ad personam personale cessato fino al 31/12/2021 pari ad euro 2.410,00

- Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2022 pari ad euro 2.717,95

- Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2023 pari ad euro 2.717,95

- Differenziali posizioni di sviluppo (art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16/11/2022) pari ad euro 13.385,45

- Quota pari ad euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 corrispondenti a n. 217 unità di personale (art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022) per un importo di euro 18.336,50

- Differenze stipendiali B3 – B1 e D3 – D1 con decorrenza 1/4/2023 e pertanto a regime per l'anno 2024 riferite al personale in servizio a tale data ascritto alle categorie B3 e D3 (art. 79 c. 1bis CCNL 16/11/2022) per un importo pari ad euro 75.799,97

-risorse art. 14 c. 1 bis D.L.25/2025 pari ad euro 52.100,00.

e che tali risorse sono al netto delle seguenti decurtazioni:

- art. 62 c. 2 lett. e) CCNL 21/5/2018 – personale trasferito per euro 170.854,75

- art. 7 c. 4 lett. u) CCNL 21/5/2018 – risorse destinate alle pos.org. per euro 197.060, comprensive della parte relativa al trasferimento del personale all'agenzia regionale per il lavoro.

6) di dare atto che il budget per il lavoro straordinario dall'anno 2019 a seguito del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ammonta ad euro 205.690 in diminuzione rispetto al budget per l'anno 2018 ammontante ad euro 212.691. Si conferma tale budget per l'anno 2025;

7) di stabilire che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato è stato ridotto per l'anno 2020 di euro 2.410 e che pertanto ammonta ad euro 181.228,16 ed incrementato di euro 6.964 per effetto della riduzione del limite del fondo riferito alla Dirigenza e di euro 6.000 per effetto della Contrattazione integrativa e per euro 10.000,00 secondo le indicazioni contenute nell'atto del Presidente n. 112 del 15/09/2025 e pertanto ammonta ad euro 204.192,16;

8) di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 2 lettera c) le risorse derivanti da cessazioni di dipendenti aventi dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità ammontano ad euro 2.410 (relative alla cessazione di n. 3 dipendenti rispettivamente avute luogo in data 8/7/2019, 1/8/2019 e 02/10/2019), oltre a n. 7 dipendenti cessati nel corso dell'anno

2022 per un importo di euro 2.717,95 e n. 1 dipendente nel corso dell'anno 2023 per euro 9.859,72;

9) di dare atto che pertanto l'importo unico consolidato di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2017 come definito dall'art. 67 c. 1 del CCNL 21.5.2018 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ammontano per l'anno 2025 ad € 766.001,96 in relazione ai limiti sopra indicati;

10) di stabilire che le risorse di cui all'art. 79 c. 1bis del CCNL 16/11/2022 pari ad euro 75.799,97, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, con decorrenza dal 1/4/2023 sono riferibili a n. 23 unità di personale ascritte al 1° aprile 2023 alla categoria B3 di cui n. 1 dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 28 ore ed un ulteriore dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 20 ore e a n. 15 unità di personale ascritte alla categoria D3 di cui n. 2 dipendenti con rapporto di lavoro part time a 18 ore;

11) di stabilire che le risorse di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 21/5/2018 ammontano ad euro 32.115,20 con riferimento a numero 386 dipendenti in servizio al 31/12/2015, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018;

12) di determinare in relazione ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 la somma di euro 51.023,17 per l'anno 2024 quali risorse aventi caratteristica di variabilità secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022 in quanto a bilancio sussistono le relative e risorse e che tali risorse vengono finalizzate secondo quanto verrà definito in sede di contrattazione decentrata integrativa;

13) di quantificare pertanto che l'importo disponibile di cui all'art. 79 c. 1 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 940.676,02 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità), al netto di euro 6.000 che in sede di contrattazione integrativa sono affluite del fondo per le elevate qualificazioni;

14) di quantificare altresì le risorse disponibili per l'anno 2025 ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2022 per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative in euro 204.192,16, oltre ad euro 1.500,06 previste dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2002 in attuazione all'art. 1 c. 604 della L. 234/2021, per un totale di euro 205.692,22, ferma restando la possibilità di incremento in sede di contrattazione decentrata

integrativa, con conseguente riduzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022;

15) di definire che le somme non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 aventi caratteristica di variabilità di anno in anno secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 del CCNL 16/11/2022 che si sommano alla previsione di cui al punto 13 del presente atto per un importo complessivo di euro 917.796,51 sono le seguenti:

- la somma di euro 53.579,51 di cui 22.368,75 in relazione allo stanziamento 2013 in caso di spese compensate (importo complessivo presunto per l'anno 2024) per i compensi professionali dell'Avvocatura suscettibili di integrazione o riduzione in relazione all'applicazione dei Regolamenti dell'ente e finalizzata ad incentivare le specifiche attività previste dall'art. 67 c. 3 lettera c)

- la somma di euro 90.904,89 relative ai risparmi da straordinario rilevati nell'anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 2 lettera D) in quanto accertati a consuntivo

- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 in quanto le relative attività connesse ai servizi resi a terzi sono inseriti nel piano della performance 2024/2026 che sulla base della stima relativa a quanto previsto per l'anno 2024 ammontano ad euro 11.124,53. Tale importo è suscettibile di incremento o riduzione

- di stimare gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per un importo di euro 792.377,86 corrispondenti agli attuali stanziamenti di bilancio in competenza per l'anno 2025 comprensive delle risorse provenienti dagli anni precedenti per effetto di reiscrizioni in sede di riaccertamento ordinario
 - di determinare in euro 12.993,91 la quota corrispondente all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 con riferimento alle tabelle 12 e 13 del Conto annuale previste dall'art. 1 c. 604 della L. 234/2021 come previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022.
- 16) di dare atto che non vi sono economie relative al fondo dell'anno precedente riportabili al fondo dell'anno 2024;
- 17) Di stabilire che le somme disponibili per la contrattazione integrativa sono le seguenti:
-risorse stabili pari ad euro 998.776,02 di cui euro 197.436,92 non soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 e di cui euro 793.339,10 (al netto di 6.000 euro che affluiscono nel fondo per le elevate qualificazioni per effetto della Contrattazione integrativa) soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017
-risorse variabili pari ad euro 1.012.003,87 di cui euro 960.980,70 relative a forma di incentivazioni stabilite da leggi speciali o comunque non soggette a limiti ed euro 51.023,17 soggette a limite;
- 18) di stabilire pertanto che complessivamente il fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 2.004.779,89 di cui 844.362,27 soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;
- 19) di stabilire inoltre che complessivamente tali risorse rientrano complessivamente nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 pari ad euro 1.048.554,43 (comprensivo del fondo per le posizioni organizzative), che comprende l'importo di euro 181.228,16 unitamente all'incremento del limite relativo al fondo delle posizioni organizzative e alla diminuzione di pari importo del limite relativo al fondo della Dirigenza (euro 6.964) e quanto definito in sede di contrattazione integrativa per euro 6.000,00 nel 2024 e unitamente all'incremento di euro 10.000,00 per l'anno 2025.
- 20) di stabilire altresì che complessivamente i fondi relativi al trattamento accessorio comprensivi del fondo per le posizioni organizzative ex art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2023 ammontano ad euro 2.210.472,11
- 19) di esporre quanto nell'atto determinato in forma sintetica nell'allegato B al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 20) di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto la relazione tecnico-finanziaria;
- 21) di dare atto altresì che il presente atto non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione o di liquidazione delle competenze spettanti. “

Il Collegio dei Revisori è passato quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio contenute nella determinazione e nella documentazione ricevuta rilevando quando segue:

- 1) per quanto concerne la parte stabile: analizzate le risorse, si prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- 2) in riferimento alla parte variabile: le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio;
ed ha constatato che il fondo per le risorse decentrate 2023, come calcolato, consente di rispettare le normative vigenti nonché la sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati e del procedimento di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sin qui adottato.

Al termine della propria attività, il Collegio dei Revisori,

VISTI

✓ le normative vigenti in materia di costituzione del fondo per le Province e le città Metropolitane ;

Vista la ripartizione tra:

le “Risorse Stabili”;

le “Risorse Variabili”.

✓ il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali vigente ;

✓ la normativa vigente in materia di personale degli EE.LL. e i pareri ARAN relativi alla predetta disciplina contrattuale;

✓ il prospetto illustrativo della costituzione del fondo per il personale non dirigente per l’anno 2024 sottoscritto dal Direttore Area Amministrativa e Dirigente Servizio Personale e Sistemi informativi e Telematica, contenente:

- i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili);

- l’indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2025;

✓ che dalla disposizione si dà atto della corretta previsione nel Bilancio e nel PEG del fondo per il personale non dirigente per l’anno 2025;

DATO ATTO CHE

il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2025 risulta quantificato come segue:

il fondo di cui all’art. 79 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 2.004.779,89 di cui 844.362,27 soggette ai vincoli di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017;

nonché complessivamente tali risorse rientrano nel limite di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 pari ad euro 1.048.554,43 (comprensivo del fondo per le posizioni organizzative); e

che la suindicata costituzione del Fondo delle risorse decentrate è oggetto del presente parere;

VERIFICATO

1. che il fondo per l’anno 2025 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
2. che l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
3. le accertate risorse aggiuntive, destinate ad incremento del fondo, hanno coperto tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico dell’Ente, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa;
4. gli importi relativi alle spese per le progressioni, all’interno di ciascuna areaprofessionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito;
5. dal fondo sono escluse come obbligo di contenimento delle risorse per trattamento accessorio al personale le risorse che affluiscono al fondo destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate

all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione, nonché quelle per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna;

ATTESTA

il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025/2027 della Provincia di Modena a seguito dell'applicazione dell'incremento ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 25/2025 convertito in legge 69/2025, di cui alla proposta esaminata, in relazione a quanto contenuto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio tecnico pluriennale;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2025 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio invitando l'Amministrazione a monitorare costantemente il permanere degli equilibri.

Il COLLEGIO dei REVISORI
dott. Giacomo Ballo, Presidente
dott. Tiziano Cericola
dott. Gregorio Mastrantonio